Rapporto al messaggio 113

Della Commissione della Legislazione

La Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio 26 luglio 1948 del Consiglio di Stato concernente la modificazione dell' art. 11 della legge organica giudiziaria, giungendo alle conclusioni che seguono

L' art. 11 della legge organica giudiziaria dispone che "in caso di impedimento del Pretore, esso è supplito dal segretario assessore, assistito dal segretario aggiunto o da un notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo il disposto dell' art. 70.

In caso di impedimento del segretario-assessore il Pretore assume in suo luogo il segretario-aggiunto o un notaio od altra persona di notoria idoneità ".
E' stata sollevata la questione a sapere se una retta interpretazione del citato disposto autorizza la supplenza del Pretore ad opera del segretario-assessore oltre che nei casi contemplati dall' art. 126 e seg. del Codice di procedura civile, anche nei casi di assenza per vacanze, malattia e congedo del Magistrato.

La questione si appalesa intuitivamente siccome di notevole portata pratica poiché non pochi casi si presentano in cui si rendono necessari provvedimenti di natura urgente da adottare anche in assenza del Giudice: qui basti ricordare il giudizio su istanze di prove a futura memoria e di misure provvisionali.

Non v' ha dubbio che l' adozione di siffatti provvedimenti deve avvenire in via di assoluta urgenza in quanto che dal ritardo potrebbe derivare un danno considerevole alla parte istante: percui l' impedimento del Giudice ad agire, dipendente dalla sua assenza per una delle ragioni che non sia la ricusa, non può ragionevolmente essere invocato quale motivo per la non adozione delle misure che urgano

Di qui la prassi ormai invalsa nelle nostre Preture, in forza stessa di cose. per la quale, in questi casi di urgenza, è ammessa la supplenza ad opera del segretario-assessore.

Ciò non toglie che la pratica, benché informata a criteri e considerazioni di equità, forza la disposizione legale in una questione "la competenza" su cui, come giustamente avverte il messaggio, non dovrebbero sussistere dubbi polche la competenza "dov' essere definita in modo incontrovertibile, tale cioè da non richiedere interpretazione alcuna per poterne stabilire l' estensione ed i limiti".

L' opportunità ed anzi la necessità di consacrare in una disposizione legale codesta prassi, si sono affermate ultimamente in relazione alla emissione di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie, le quali, in base all' art. 865 del Codice Civile Svizzero, vanno munite della firma dell' ufficiale dei registri e del Pretore del Distretto (art. 2 n. 17 della legge di applicazione e complemento C.C.S.).
A nessuno può sfuggire la portata giuridica che l' apposizione di codeste firme sui titoli riveste, data la loro commerciabilità.
Orbene è stato posto il problema, se in assenza del Pretore, il segretario-assessore resta facoltizzato a sottoscrivere il titolo a lato del conservatore dei registri. Si sono infatti verificati casi in cui cartelle ipotecarie d' urgente bisogno furono sottoscritte, in assenza del Pretore, dal suo sostituto.

L' art. 11 citato, nella sua precisa formulazione, non permette altra interpretazione che non sia quella che discende dal suo tenore.

Esso prevede la rappresentanza del Pretore solo in caso di impedimento legale. Quali siano codesti impedimenti legali, non può esservi dubbio.

Sono impedimenti legali quelli che derivano dalla legge, ossia quelli contemplati dalla legge, in concreto dalla procedura civile.

Ora la procedura prevede i casi di impedimento del Giudice ad agire solo nell' ambito dell' art. 126 e seg., ossia nell'

ambito della ricusa per le cause ivi specificate.

L' assenza è, a non dubitarne, un caso di impedimento. Ma che esso non sia un caso di impedimento legale, si deduce anche dall' art. 18 della legge organica giudiziaria, laddove si dice che il segretario-assessore firma le citazioni in caso di impedimento o di assenza del Pretore. E' di conseguenza manifesto che il legislatore ha voluto distinguere tra impedimento ed assenza intendendo ancorare nella legge la facoltà di sostituzione del Pretore solo quando si presenti un caso di impedimento legale.

E' vero che l' art. 18 citato, alla marginale, parla di "incombenze del segretario-assessore" e nel suo testo tace circa la facoltà del segretario-assessore di sostituire il Pretore nel caso di impedimento legale. Occorre tuttavia rilevare che gli art. 17 e 18 trattano delle incombenze di ufficio e di cancelleria, mentre la sostituzione per impedimento legale rientra fra le attribuzioni di cognizione la cui sede materiale si trova, a non dubitarne, appunto all' art. 11.

Da quanto suesposto la Vostra Commissione aderisce senz' altro al messaggio del Consiglio di Stato quo alla opportunità di consacrare nella legge la competenza del segretario-assessore di sostituire il Pretore oltreché nel caso di impedimento legale anche nel caso di assenza, sia essa per vacanze, per malattia, per congedo, per servizio militare: in linea generale in tutti quei casi in cui l' assenza del Giudice non sia occasionale ma di una certa durata.

Il Consiglio di Stato propone l' aggiunta di un paragrafo all' art. 11 Org. giud. del seguente tenore: "In caso di assenza del Pretore, il Segretario - assessore procede ad ogni atto urgente di procedura".
La Vostra Commissione ritiene di dover concedere maggiore latitudine al potere discrezionale del Giudice o di chi, per impedimento legale o per assenza di questi, ne fa le veci. Tanto più che potrebbe sorgere contestazione a sapere quando un atto di procedura è urgente al punto da giustificare la competenza del segretario-assessore.

La questione dell' urgenza è di natura strettamente soggettiva percui codesta pregiudiziale potrebbe dar luogo a difformità di applicazione della proposta novella legislativa nella pratica delle diverse Preture: il che devesi evitare.

La Vostra Commissione ha preferito l' adozione di una formulazione più vasta ed al tempo stesso che offra maggiori garanzie nella sua applicazione e che regola ancorandola nell' art. 11, la competenza del segretario-assessore di sostituire sic et simpliciter il Pretore nel caso di impedimento legale o di assenza.

Si eviterà Cosi l' esame oltremodo difficile, caso per caso, a sapere se l' atto procedurale è di natura urgente e si permetterà una rapida, efficace ed uniforme amministrazione della giustizia da parte dei suoi organi.

Resta beninteso riservata l' applicazione dell' art. 70 L.O.G. che autorizza il Consiglio di Stato a designare un supplente in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento "dovrebbesi parlare di assenza "di carattere durevole.

La Vostra Commissione propone quindi il seguente:

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica l' art. 11 della legge organica giudiziaria (del .....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 luglio 1948 n. 113, del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1
L' art. 11 L.O.G. è modificato come segue:
"In caso di impedimento legale o di assenza, il Pretore è sostituito dal segretario-assessore, assistito dal segretario-aggiunto o da un notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo il disposto dell' art. 70.
In caso di impedimento o di assenza del segretario-assessore, il Pretore assume in suo luogo il segretario-aggiunto o un notaio od altra persona di notoria idoneità".

Art. 2
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Per la Commissione della Legislazione:
Zorzi, relatore
Agustoni - Borella F. - Forni - Guidini -
Papa - Pellegrini P. - Torriani.